



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SINDACALI,
PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.**

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di febbraio, presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di Via Ponte della Maddalena, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale a livello regionale

Visto il CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del CCNL del 18 gennaio 2024

VIENE STIPULATO

Il presente contratto collettivo decentrato regionale su criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee sindacali

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale o altra idonea sede, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese, fatta salva la possibilità per i lavoratori, nei limiti di cui al punto precedente, di partecipare ad altre assemblee convocate a livello territoriale in sedi diverse
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.; b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.; c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.. Le istituzioni scolastiche verificano che le sigle richiedenti rientrino tra le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. IL personale può partecipare per le ore di servizio comprese nell'orario di convocazione delle assemblee. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

5. Nei convitti, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa di istituto e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa.
7. Al fine di tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno nella sede di servizio, sempre tenendo conto dei limiti di cui al comma 1, la durata massima delle assemblee territoriali convocate a livello di distretto sub-comunale o comunale è fissata in due ore più i tempi di percorrenza; per le assemblee convocate a livello distrettuale o provinciale la durata massima è fissata in tre ore compresi i tempi di percorrenza; per le assemblee convocate a livello regionale, la durata massima è fissata in quattro ore compresi i tempi di percorrenza..
8. Le assemblee possono essere convocate anche con modalità a distanza e si svolgono on line con gli stessi limiti e vincoli previsti nei commi precedenti.
9. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
10. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
11. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
12. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.
13. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
15. Non possono essere richiesti e rilasciati dai dirigenti scolastici dati numerici e dati personali, relativi alla adesione e alla partecipazione alle assemblee.



16. Per quanto non previsto e modificato dal presente accordo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.

F.to Delegazione di parte Pubblica

Il Direttore generale Ettore Acerra



F.to Delegazione di parte sindacale

CISL Scuola

FLC-CGIL

SNALS-Confsal

GILDA-UNAMS

ANIEF

